

A. 1

Seduta del 19 Gennaio 1883

Presidenza Cecchi

Il sig. Presidente apro l'adunanza alle ore 2 e ne manifesta lo scopo che è quello di autorizzare la lettura in seduta pubblica della proposta del Senatore Corbelli, e che è del seguente tenore:

" Progetto di legge
" intorno al bonificamento delle regioni
" di malaria in Italia

" Art. 1.

" I territori o paesi d'Italia ove regna malaria
" vengono divisi in tre categorie. La prima quella
" dei paesi ove la malaria è leggera la seconda dei
" paesi ove è grave e la terza dei paesi ove è gravis-
" simo.

" 1 Categoria - Questa categoria della malaria
" debole comprende i paesi ove si danno bensì casi
" di febbri miasmiche e non infrequenti, ma non di
" gravità; non ha vi emigrazione cagionata da que-
" sta causa, la popolazione, nel maggior numero, non
" presenta aria di sofferenza e la mortalità non si

" scosta o solo leggermente da quella di paesi in con-
" dizioni normali.

" II Categoria - Questa categoria della malaria
" grave comprende i paesi ove si danno frequentissimi
" i casi di febbri miasmatiche; ove haovi emigrazione, sia
" pur temporanea, ma portate causa, ove la popolazione
" nel maggior numero presenta l'aspetto di sofferenza
" e la mortalità è notevolmente maggiore di quella dei
" paesi in condizioni normali.

" III Categoria - Questa categoria della malaria
" gravissima, micidiale, comprende i paesi ove è impossi-
" bile di soggiornare senza essere esposti a prendere le
" febbri miasmatiche, ove l'emigrazione è l'unico mezzo
" per sottrarsi; ove la mortalità raggiunge il massimo
" delle proporzioni in confronto ai paesi di condizioni
" normali.

" Avendo i Consigli sanitari provinciali, nel ter-
" ritorio di quali trovarsi regioni affette da malaria di-
" già compilata la rispettiva carta topografica della ma-
" laria, verranno riunite ed il complesso di quelle carte
" formerà la gran carta della malaria d'Italia.

" Questa carta verrà considerata come un al-
" legato della presente legge, e verranno unite ad essa
" le relazioni dei Consigli sanitari.

" Ogni decennio si procederà all'rettifica della
" medesima, e dovrà venire approvato dal Ministero del

» L'Interno, sentito il parere del Consiglio superiore di
» sanità.

» Art. 2

» Bonificamenti su vasta scala
» È considerato bonificamento su vasta scala quel-
» lo che comprende una superficie di tremila ettari.
» Chiunque individuo, Società, o Corpo morale
» vorrà intraprendere bonificamenti su vasta
» scala in territori di 1^a o 3^a categoria, o misti,
» ma di tanta estensione che nel complesso non
» comprendano meno di 3000 ettari di territorio
» di malaria, godrà dei seguenti vantaggi, sotto
» l'osservanza dei patti di cui appresso:

» a) Del trasporto gratuito giornaliero
» sulle ferrovie dello Stato del personale per be-
» neficamento da un paese o regione in condizio-
» ni normali o di prima categoria alla regione
» da bonificare, con ritorno entro la giornata al
» punto di partenza. Il tempo per la durata di ta-
» le beneficio sarà calcolato in ragione di due anni
» per ogni mille ettari;

» b) Del trasporto giornaliero a metà
» prezzo di detto personale per egual numero di an-
» ni ultimato il bonificamento;

» c) Dell'esenzione e sgravidio d'imbo-
» dzione sulle macchine e materiali occorrenti per

le beneficazioni; per egual numero d'anni accor-
dato pel trasporto gratuito;

d) Dell'esenzione d'ogni tassa di re-
gistre per prezzo d'acquisto, per tutti i contratti da
stipularsi collo Stato con Corpi morali e con priva-
ti;

e) I territori beneficiati non potranno
venir aggravati da imposte oltre quelle che pagano
in oggi, per il corso di 40 anni, sia per conto dello
Stato, delle Provincie o Comuni, salvo il caso di spese
per strade da costruirsi nel territorio beneficiato,
nel qual caso dovranno sottostare alla legge comu-
ne;

f) Le case d'abitazione, gli edifici da
costruirsi ed attinenti ad opere di beneficamento
non potranno venir aggravati d'imposte crasi-
li e provinciali per corso di 40 anni. Quanto
alle spese comunali saranno sottoposte alla legge
comune.

Beneficamento su piccola scala
È considerato beneficamento su piccola scala
quello che comprende una superficie minore di tre
mila ettari, ma non al di sotto di mille.

Chiunque individuo, Società, o Corpo morale
voglia intraprendere beneficamento su piccola scala
in territori di 2.^a e di terza categoria o misti, ma di

" una superficie che nel complesso non comprenda
" meno di mille ettari, godrà dei seguenti vantag-
" gi sotto l'assorbanza delle condizioni di cui appres-
" so:

" a) Del trasporto gratuito giornaliero
" sulle ferrovie dello Stato del personale per benefi-
" camente da un paese o regione in condizioni
" normali o di prima categoria alla regione da
" beneficiarsi; con ritorno entro la giornata al pun-
" to di partenza; il tempo per la durata di tale be-
" neficio sarà calcolato in ragione di due mesi per
" ogni contingente di ettari;

" b) Del trasporto giornaliero a metà prezzo
" di detto personale per ugual numero di mesi
" dopo ultimato il beneficiamento;

" c) I terreni beneficiati non potranno essere
" aggravati da imposte oltre quelle che pagano in-
" oggi, pel corso di quarant'anni sia per conto del
" lo Stato, Provincie, e Comuni salvo il caso di spese
" per strade da costruirsi nel territorio beneficiato,
" nel qual caso dovranno sottostare alle leggi comuni.

" Tali privilegi e facilitazioni, sia per beni-
" ficamenti su vasta scala che su piccola scala, si ac-
" cordano sotto le seguenti condizioni:

" a) Il trasporto del personale avrà luogo
" dal punto il più vicino di aria buona o quarant'anni

" no tollerabile (materiali leggeri) e cambiamen-
" ti che si rendessero necessari si dovranno conce-
" dere fra l'impresa e l'amministrazione dello
" stato ferrate;

" b) La Società, Ente morale od in-
" dividuo concessionario non avrà mai diritto a
" pretendere che per suo riguardo si abbiano a sta-
" bilire cose speciali, ne variano le cose che le di-
" rezioni delle state ferrate crederanno di sta-
" bilire;

" c) La Società, Ente morale od
" individuo che vorrà intraprendere bonificamente
" dovrà provare di poter disporre di un milione
" per ogni migliaja di ettari nelle imprese su vasta
" scala e di centomila lire per ogni cento ettari
" nelle imprese su piccola scala, e dovrà fornire
" una cauzione irragione del 10 per cento di
" detta somma. La cauzione da versarsi nel-
" le casse del Tesoro dovrà venire fornita in titoli
" dello Stato o da esso garantiti;

" d) La Società od individuo dovrà
" presentare il piano delle opere di bonificamento,
" che dovrà essere approvato dal Governo.

Art. 3.

" Non importa che la massa dei terreni,
" che nel loro complesso devono raggiungere il mi-

" nino indicato per benefiche sia su vasta scala che
" su piccola scala formi un solo corpo, se che sia tut-
" ta di proprietà del richiedente i favori che accorda
" da la presente legge, ma è indispensabile che
" provi di avere il consenso dei proprietari per se-
" guire le opere progettate.

" Qualora poi il richiedente per eseguire
" i suoi progetti ricorra al credito, formando Società
" per azioni od altrimenti, egli dovrà allora pos-
" sedere in proprietà beni, quant'ammessa
" la beneficenza e valutati ai prezzi comuni,
" possano rappresentare il valore del capitale chia-
" sto dal credito pubblico.

Art. 4

" Le opere di irrigazione di corsi d'acqua che
" attraversano regioni di 2^a e 3^a categoria, e la cui
" importanza sia tale da potersi qualificare come
" opere di somma utilità pubblica, sia per ragioni
" igieniche, sia per difesa di strade nazionali,
" strade ferrate o stabilimenti pubblici, potranno
" venir sussidiate dal Governo ma dietro progetti
" da elaborarsi caso per caso, nella misura che
" l'importanza delle opere potrà meritare, e
" per legge.

Art. 5

" È fatta facoltà alle Società, Corpi morali

» o privati che intraprendono bonificamente in
» base alla presente legge, di richiedere la coopera-
» zione di Comuni e Provincie per l'esecuzione di
» opere di bonificamento in territori di tutte e
» tre le categorie; il concorso non potrà mai esse-
» re obbligatorio, non potrà mai aver luogo che
» dietro progetti approvati da uffici tecnici comu-
» nali e provinciali, e per determinazioni prese
» dai Consigli rispettivi.

Art. 6

» È fatta facoltà al Governo del Re di espropriare
» territori situati in terza categoria lungo le vie ferrate
» fino alla distanza di 200 metri da ogni lato,
» salvo che il proprietario non abbia già intrapre-
» so esso stesso le opere di bonificamento.

Art. 7

» È fatta facoltà al Governo del Re di espro-
» priare terreni situati lungo linee di strade ferrate
» in terza categoria sino alla concorrenza di 2
» ettari, per intraprendere piantagioni all'ingie-
» ro delle stazioni e di un ettaro all'ingiro di ca-
» se cantoniere.

» Questi terreni e relative piantagioni saran-
» no considerati come un annesso e connesso
» delle relative stazioni e case cantoniere.

» Il medesimo diritto di espropriazione d'u-

na zona d'igual misura, sia rapporto alle
stazioni che alle case cantoniere situate inter-
ritori di terza categoria, è accordato anche al-
le Società private di strade ferrate.

Nei bonificamenti per via di piantagioni
che venissero intrapresi sia lungo le linee di
strade ferrate dello Stato o di private Società, si-
dorra sempre accordare una quota parte degli
utili derivanti dalle piantagioni al persona-
le lungo la via che ne avrà cura, e la quota par-
te non potrà essere inferiore delle metà del
beneficio netto. Sulla quota parte destinata
al personale che avrà avuto cura della piante-
gione si dedurrà il quarto che andrà a favore
di coloro che ebbero cura nei primi quattro anni
della piantagione.

Art. 8

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Com-
mercio è autorizzato a proporre premi per pian-
tagioni qual mezzo di risanamento in regio-
ni di malaria grave e gravissima, determinan-
do le condizioni sia rapporto alle piante al tem-
po ed al premio.

Art. 9

Chiunque nella località di 3^a cate-
goria mancante d'acqua sana potabile co-

" costruirà cisterni, avrà un premio di 20 lire per
ogni metro cubo di capacità della cisterna,
purché fatta a regola d'arte.

Art. 10

" La Società, Ente morale od indivi-
" duo che abbia assunto l'impegno del boni-
" ficamento di un territorio situato in seconda
" o terza categoria, a termini della presente leg-
" ge, e che voglia valersi di personale disposto
" ad emigrare situato in altra parte del Re-
" gno, godrà del privilegio del trasporto sulle
" ferrovie dello Stato colla riduzione dell'80
" per 100 se l'emigrazione è permanente,
" benché nello Stato e del 60 per 100 se è
" temporanea dal luogo di partenza al
" luogo più prossimo alla nuova dimora,
" purché provi:

" a) Che il personale emigrante
" è allo ai lavori da intraprendersi per il
" bonificamento;

" b) Che l'assuntore ha i locali
" ove alloggiarlo, o si obbliga costruirli per
" l'epoca dell'arrivo in località giudica-
" te sane. Che ha i mezzi di mantenere
" il personale permanente per un anno,
" il temporaneo per sei mesi.

Art. 11

" I nuovi paesi e villaggi che ingessero
" si tosto raggiunta la popolazione di 2000
" abitanti, avranno il diritto di essere dichiarati
" rate Comuni a sè e imporrà il nome che
" vorranno

" Come Comuni autonomi dovranno
" però sottostare a tutte le spese che la leg-
" ge impone ai Comuni.

Art. 12

" Il Ministro dei Lavori Pubblici
" è autorizzato, salva la definitiva appro-
" vazione del Parlamento ad accetta-
" re proposte sia da individui, sia da So-
" cietà, per opere di risanamento, su
" basi anche diverse dalle accennate,
" a condizione che sia sempre colto
" so il soggiorno notturno in regioni
" di malaria grave o gravissima
" degli operai; che si tratti di risana-
" re vaste superficie e che il propo-
" nente, per garantire la serietà della
" proposta, offra una garanzia pari
" al quinto dell'importo delle opere.

" La garanzia può venir data
" da casa bancaria o stabilimento di

credito beneniso al Ministero, salvo poi
nel caso di stipulazione del contratto,
stipulare la garanzia definitiva come
stabilisce la legge.

Art. 13

È creato inoltre un Comitato
esecutivo, dipendente dal Mi-
nistero dei Lavori Pubblici, com-
posto di tre Senatori, tre deputati
e tre altri membri nominati
dal Ministero dei Lavori Pubblici
all'infuori del Parlamento.

Tutte le proposte relative
a questa legge, le domande da par-
te di Società, Enti morali, od in-
dividui per concessioni, l'esame se
rispondano ai quesiti e condizioni
della legge, il giudizio intorno al-
le garanzie, le differenze che poter-
anno insorgere sia al principio
che nel corso d'esecuzione dei
lavori, tutto sarà deferito a quel
Comitato, che sottoporrà le sue propo-
ste al Ministero dei Lavori Pubblici. Qui innanzi
entro il mese di dicembre, dovrà venir pubblica-
ta una relazione sommaria di tutte le opere

" zioni che durante l'anno saranno state imba-
" praccate individuali e dalle Società di benefi-
" camento in base alla prescritta legge.

" Art. 14

" A cura del Ministero dei Lavori Pubbli-
" ci verrà compilato un regolamento per
" l'esecuzione della presente legge.

" Roma 18 Dicembre 1882.

Il senatore Carrizzaro si oppone,
ritenendo che sopra una questione tecnica
come questa, il Senato non ha competenza
per proporre una legge.

Il segretario Virga osserva che qui non
si tratta di prendere in considerazione il
progetto, ma di autorizzarne la lettura ed il
svolgimento in seduta pubblica, e che il Se-
nato ha già approvato la proposta, auto-
rizzato gli studi, e non potrebbe oggi con-
tradirsi. Spiega la proposta Corbelli.

Il sig. Presidente insiste per limita-
re il fine dell'adunanza alla sola presa
in considerazione libero a ciascuno di espre-
mere le sue idee dopo la seduta pubblica.

Si passa ai voti.

Fatto lo scrutinio si riscontrano:

Voti favorevoli 17

contrari &c.

La proposta è ammessa e il sig.
Presidente fisserà il giorno della lettura
pubblica.

Dopo di ciò il sig.^o Presidente
scioglie la conferenza

Il Presidente del Senato

Ferrari

Al Senatore Segretario

A. Cuvè

21 19 di Gennaio

Comitato Segreto

Il Presidente aprì l'Adunanza a ore 2. e
ne manifestò lo scopo che è quello di
autorizzare la lettura in seduta
pubblica della proposta Toselli.

Al famigliare si oppose, ritenendo
che sopra una questione così
come questa, il Senato avrebbe
corrottelato per proporre una
legge.

Verge operò che qui non si trattasse
di prendere in considerazione
il progetto, e che il Senato ha

È un di autorizzare
la lettura e lo sud-
gimenti in seduta
pubblica;

già approvato e la proposta
autorizzato gli studi, e non
potrebbe oggi contraddirli.
Spiega la proposta Toselli.

Il Presid. insistette per limitare la
fine dell'adunanza alla sola
proposta in considerazione
libera a ciascuno di esprimere
le sue idee dopo la lettura
pubblica.

Si passò ai voti

Fatto la seduta in ripartizione

Voti favorevoli 13

contrari 4

La proposta è accettata
e il presidente fissò il
giorno della lettura pubblica